

**PRETURA ROMA (ordinanza)****18 LUGLIO 1986****ESTENSORE:****GIULIANI****PARTI:****FERLAINO***(Avv. Siniscalchi)***EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.***(Avv. Flammini, Chiocci)*

**Provvedimenti d'urgenza •  
Sequestro di stampa periodica •  
Divieto ex art. 21 della  
Costituzione • Estensione ai  
provvedimenti d'inibitoria alla  
diffusione • Infondatezza.**

*Il sequestro di uno stampato periodico costituisce l'ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione (o che sta per esservi posta) attraverso l'apprensione del corpus mechanicum che la contiene, mentre l'inibitoria corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato ad personam di compiere atti futuri che integrino l'astratta fattispecie illecita di una norma la cui cogenza viene così ribadita; stante tale differenza il divieto di cui all'art. 21, comma 3 della Costituzione non può che essere riferito al sequestro in quanto tale.*

**Stampa • Fonte qualificata  
d'informazione • Materiale  
istruttorio raccolto in  
procedimento penale • Possibile  
violazione dell'art. 684 cod. pen.  
• Irrilevanza.**

*Riveste fonte qualificata d'informazione il materiale istruttorio raccolto nel corso di un procedimento penale, a nulla rilevando il fatto che il beneficiario dell'informazione sia imputato per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 cod. pen.).*

**Il Pretore,**

con ricorso depositato il 30 aprile 1986, Corrado Ferlaino, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Società Sportiva Calcio Napoli, adiva questo Pretore premettendo:

a) che nel n. 17 del corrente anno, il settimanale *L'Espresso* aveva pubblicato un articolo a firma di Pierluigi Ficoneri intitolato « O Toto mio », nel quale, come poteva leggersi nel sommario a p. 3, erano contenute « le prove raccolte dal Magistrato che indaga sul calcio truccato »;

b) che l'articolo era interamente ed esclusivamente dedicato al ruolo che la S.p.A. Calcio Napoli, per il tramite del suo Presidente Corrado Ferlaino, avrebbe avuto nella nota vicenda dello « scandalo del calcio »;

c) che l'articolo conteneva la trascrizione, che si assumeva fedele, del testo delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra Armando Carbone e vari

\* Rinviamo per un più ampio commento alla nota di A. FIGONE, *infra*, p. 667, va evidenziato come, in relazione alla prima massima, i principali riferimenti giurisprudenziali siano le decisioni Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122 (in *Foro it.*, 1970, I, 2294); Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38 (in *Giur. cost.*, 1973, 354); Corte Cost. 25 marzo 1976, n. 60 (in *Foro it.*, 1976, I, 891). Per i commenti a tali pronunce v. M. MAZZIOTTI, *Diritto all'immagine e Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1970, 1530; nonché G. PUGLIESE, *Diritto all'immagine e libertà di stampa*, *ivi*, 1973, 355.

Per casi più recenti di sequestro di stampati v. Trib. Varese 16 aprile e 2 giugno 1984 (in *Foro it.*, 1984, I, 1674) (e la decisione di merito Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 225); nonché Pret. Napoli 7 gennaio 1984 (in *Foro it.*, 1984, I, 1674) e Pret. Napoli 8 novembre 1984 (*ivi*, 1985, I, 857). Per le più recenti analisi dottrinali v. M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, p. 162 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 326 ss.

La seconda massima, nonostante i richiami contenuti nella motivazione, non sembra assolutamente accettabile. In senso contrario si v. comunque Trib. Genova 24 ottobre 1986, in questa *Rivista*, 1987, 239 ed i precedenti *ivi* ricordati. Per evidenziare solo una delle incongruenze della decisione è sufficiente evidenziare come, in base al principio enunciato, *qualsiasi* materiale raccolto in un'istruttoria (e indipendentemente dal suo esito) costituirebbe fonte qualificata. Peraltro la sentenza, in motivazione, invoca la presunzione di non colpevolezza di chi è imputato di violazione dell'art. 684 cod. pen., ma ignora del tutto la presunzione di non colpevolezza del soggetto leso dalla « fuga » di notizie coperte dal segreto istruttorio.

**V.Z.**

personaggi implicati nella vicenda del calcio truccato;

d) che esso Ferlaino e la Società Calcio Napoli erano apertamente accusati del giornalista Ficoneri di aver corrotto due arbitri internazionali, e precisamente i sigg. Spoiler e Doger, in occasione del torneo calcistico denominato Coppa Uefa disputatosi due anni prima, nonché di aver « concordato » con i dirigenti della Società di Calcio Udinese il risultato delle partite disputate dalle due squadre nel Campionato Nazionale 1985/86;

e) che in tali illecite attività il Napoli avrebbe agito per mezzo del suo presidente e con la mediazione del Carbone, il quale non avrebbe ancora percepito dal ricorrente alcun compenso, vantato nell'ordine di decine di milioni, per i favori resi al Napoli nelle passate stagioni.

Tanto premesso, il ricorrente, deducendo come l'indagine in corso dinanzi alla Magistratura torinese avesse sino ad ora escluso ogni suo coinvolgimento e come lo stesso Carbone avesse smentito qualsiasi partecipazione di esso Ferlaino nella vicenda, sul presupposto che dal contesto dell'articolo emergesse l'addebito di gravi reati e comunque la violazione dei diritti personalissimi all'onore e alla reputazione, chiedeva che ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. venisse inibita l'ulteriore diffusione del n. 17 del settimanale L'Espresso, condannando la società editrice a provvedere all'immediato ritiro di tutte le copie ancora invendute, a non più stampare e mettere in circolazione copie del settimanale contenenti l'articolo e condannando infine la stessa a far pubblicare sulla stampa l'estratto dell'emanando provvedimento.

Il Pretore, con decreto *inaudita altera parte* emesso in pari data, inibiva, in via provvisoria, l'ulteriore diffusione del n. 17 della rivista « L'Espresso » del 4 maggio 1986 in quanto contenente l'articolo intitolato « O Toto mio », che appariva lesivo dei diritti della personalità dei ricorrenti.

All'udienza del 14 maggio 1986, si costituivano in giudizio la S.p.A. Editoriale L'Espresso, Giovanni Valentini e Pierluigi Ficoneri, nelle rispettive qualità di editore, di direttore responsabile e di estensore della pubblicazione in oggetto, eccependo di aver legittimamente

esercitato il diritto di cronaca e deducendo altresì l'illegittimità del succitato decreto, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 21 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'esistenza del rimedio cautelare tipico rappresentato dalla rettifica.

Alla successiva udienza del 17 giugno 1986, il Pretore si riservava di provvedere con separata ordinanza.

OSSERVA IN DIRITTO. — Deve in primo luogo essere correttivamente individuato l'ambito oggettivo del presente procedimento cautelare atipico, atteso che il ricorrente, nella memoria difensiva depositata il 17 giugno 1986, ha altresì lamentato che L'Espresso, con un nuovo articolo firmato Ficoneri apparso sul n. 21 del 1° giugno 1986, aveva affermato che il Napoli aveva messo a disposizione di Carbone « un miliardo per vincere il campionato » (intervista a tale Guido Legrenzi) e che lo stesso settimanale non aveva pubblicato la lettera di rettifica inviata da uno dei legali con le modalità di cui all'art. 8 della legge sulla stampa, bensì nella rubrica « posta » del n. 20 del 25 maggio 1986, insistendo quindi, nelle brevi note difensive depositate il 27 giugno 1986, nella richiesta di declaratoria d'illiceità della pubblicazione della lettera di rettifica del 7 maggio 1986 nella rubrica « posta », con conseguente ordine di ripubblicazione della stessa con le forme e le modalità di cui alla legge sulla stampa, nonché nella richiesta di declaratoria d'illiceità dell'articolo « Il diritto alla verità » contenuto nel n. 18 dell'11 maggio 1986 (già lamentata peraltro nella cennata memoria del 17 giugno 1986).

Al riguardo, premesso che i resistenti hanno espressamente dichiarato, tanto nel verbale d'udienza del 17 giugno 1986 quanto nelle note difensive depositate il 27 giugno 1986, di non accettare il contraddittorio sopra fatti diversi da quelli oggetto del ricorso introduttivo, ed in specie sopra quelli lamentati nella citata memoria del ricorrente in data 17 giugno 1986, va osservato come il divieto della « *mutatio libelli* » desumibile dal combinato disposto degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. non possa non trovare applicazione anche il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., atteso che la particolare natura del procedimento

stesso ed, in specie, la sua propedeuticità rispetto all'ordinario giudizio di cognizione, non può essere assunta come elemento di qualificazione dello stesso al di fuori dei modelli attraverso i quali il processo civile si articola, tanto più che:

a) al procedimento in parola deve ritenersi applicabile il disposto dell'art. 125 cod. proc. civ., a norma del quale, nel contenuto del « ricorso », vanno altresì ricompresi, tra l'altro, « l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza », laddove la corrispondenza tra la disposizione citata, inserita nel libro I del codice di rito intitolato « Disposizioni generali », ed il tenore dei nn. 3 e 4 dell'art. 163 cod. proc. civ. (contenuto della citazione), rende arduo sostenere l'inapplicabilità delle norme di cui ai cennati artt. 183 e 184 cod. proc. civ.;

b) gli artt. 689 ss. cod. proc. civ. non contengono alcuna disposizione in deroga, ma sono anzi richiamati dall'art. 702 cod. proc. civ. « in quanto applicabili », ciò che conferma la sostanziale diversità di regime, ai fini che qui interessano, tra i procedimenti possessori enunciativi da un lato, caratterizzati dall'unicità del procedimento, come conferma il disposto dell'ultimo comma dell'art. 689 cod. proc. civ., pur nella sua articolazione bifasica, tanto da consentire una più larga applicazione dell'esercizio dello *ius novorum*, ed il procedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ., contrassegnato invece dalla netta distinzione e separazione rispetto al successivo giudizio di merito, la quale non consente di assimilare, sul piano procedurale, il secondo ai primi, laddove la fase di merito è strettamente collegata con la fase iniziale di emissione del provvedimento cautelare (Cass. 8 ottobre 1973, n. 2513).

Da quanto precede, sembra doversi trarre il convincimento che la domanda cautelare atipica avanzata per la prima volta dal ricorrente con la memoria del 17 giugno 1986, relativamente alla pretesa, violazione del diritto di rettifica compiuta ai suoi danni dal direttore responsabile del settimanale L'Espresso, mediante la pubblicazione nella rubrica « La posta » del n. 20 del 25 maggio 1986 della lettera del suo procuratore in data 7 maggio 1986, sia, in quanto « nuova » ovvero tale da implicare una « *mutatio libelli* », non consentita, inammissibile.

In contrario, non varrebbe richiamarsi al principio della proponibilità delle domande nuove rese necessarie da un comportamento illecito della controparte oppure da fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, atteso che, anche in tali casi, è pur sempre necessario che trattisi di fatti, ancorché nuovi, tuttavia riconducibili al « diritto » fatto valere con la domanda originaria, mentre, nella fattispecie, si è prospettata la commissione di un illecito non solamente « nuovo » rispetto a quello lamentato in ricorso (la mancata pubblicazione cioè della predetta rettifica secondo le modalità di cui alla legge sulla stampa, rispetto alla pubblicazione dell'articolo « O Toto mio ») ma altresì riconducibile ad una violazione, giuridica e di fatto, del tutto diversa, investendo l'una il diritto alla rettifica così come, riconosciuto dall'art. 8 (comma 5, in specie) della legge 8 febbraio 1948, n. 47, quale novellato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, l'altra il diritto all'onore e alla reputazione.

Per questi stessi motivi, va invece riconosciuta l'ammissibilità delle domande ulteriori riguardanti i successivi articoli apparsi, rispettivamente, sul n. 18 del settimanale L'Espresso in data 11 maggio 1986, dal titolo « Diritto alla verità », e sul n. 21 del medesimo settimanale, in data 1° giugno 1986, dal titolo « Comprati e venduti », siccome configurabili quali ulteriori « progressioni » della primitiva lesione del diritto all'onore e alla reputazione lamentata dal ricorrente con riguardo all'articolo apparso sul n. 17 del settimanale L'Espresso in data 4 maggio 1986, dal titolo « O Toto mio », demandando al prosieguo l'esame di merito circa l'effettiva sussistenza di tale lesione con riferimento a tutti e tre gli articoli sopra considerati, anche se nelle conclusioni delle note difensive del ricorrente depositate il 27 giugno 1986 non è stata formalmente ribadita la richiesta di declaratoria d'illeceità dell'articolo apparso sul n. 21 del settimanale, in data 1° giugno 1986, sotto il titolo « Comprati e venduti ».

Tanto premesso, debbono innanzi tutto esaminarsi due profili d'inammissibilità e di illegittimità a torto adombrati dai resistenti con riguardo al decreto *inaudita altera parte* emesso da questo Ufficio il 30 aprile 1986.

Quanto al primo, è da notare che la giurisprudenza pretorile ha più volte affermato che l'esistenza dell'istituto della « rettifica », previsto dal citato art. 8 della legge 47/1948, non esclude l'invocabilità di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. in ragione del cosiddetto carattere residuale di quest'ultimo: stante, infatti, il carattere non giurisdizionale del rimedio contemplato nel medesimo art. 8, nessun rapporto di specialità può correttamente ipotizzarsi tra di esso e la tutela cautelare trattandosi di rimedi eterogenei (Pret. Roma 12 settembre 1978, in *Foro it.*, 1978, I, 2342).

Più in particolare, da parte di questo stesso Ufficio (Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1980, I, 218), si è riconosciuto che la disciplina contenuta nel cennato art. 8 non può ritenersi che esaurisca ogni ambito di tutela, e che essa, al contrario, si pone come concorrente e non come alternativa rispetto alla normativa di cui all'art. 700 cod. proc. civ., tanto più in un caso, come quello di specie, in cui, pur a prescindere dai rilievi ulteriori secondo i quali il discredito derivante dalle notizie denigratorie è suscettibile di espandersi in una cerchia più ampia di quella degli abituali lettori del medesimo giornale e l'efficacia della richiesta di rettifica è limitata dal fatto che essa è costituita da una dichiarazione proveniente dallo stesso interessato, si lamenta esattamente, da parte del ricorrente, l'irritualità della medesima rettifica, come sopra s'è detto.

I resistenti, tuttavia, secondo quanto accennato, hanno altresì contestato la legittimità del decreto emesso in data 30 aprile 1986 sotto l'ulteriore profilo che tale provvedimento, equivalente ad un sequestro quanto agli effetti, si porrebbe in contrasto con il disposto dell'art. 21, comma 3, della Costituzione, ovvero, comunque, risulterebbe interdetto dal comma 2 del medesimo art. 21 della Costituzione, siccome assimilabile ad un intervento di censura.

Pur se il ricorrente, nelle note difensive depositate il 27 giugno 1986, ha concluso per la conferma del decreto in data 30 aprile 1986 nella sola parte in cui ha dichiarato illecito l'articolo « O Toto mio », assumendo invece espressamente di non essere più titolare di un interesse processualmente protetto alla conferma del provvedimento nella parte in cui ne

ha inibito l'ulteriore diffusione (per non essere l'articolo più in circolazione da tempo), ritiene tuttavia l'attuale giudicante sia opportuno precisare che, con il decreto in contestazione, è stata inibita in via provvisoria, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., « l'ulteriore diffusione del n. 17 della rivista "L'Espresso" ... in quanto contenente l'articolo intitolato "O Toto mio", che appare lesivo dei diritti della personalità dei ricorrenti ».

In primo luogo, quindi, appare sia senz'altro da escludere che il provvedimento in parola possa essere configurato come « sequestro » in senso tecnico (che è quello preventivo-cautelare); atteso che ne è stato oggetto non tutto il periodico, bensì la sola parte di esso « contenente l'articolo intitolato "O Toto mio" », e che, mentre il sequestro costituisce l'ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione (o che sta per esservi posta) attraverso l'apprensione di un *corpus mechanicum* che la contiene, l'inibitoria corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere « atti futuri » (come si afferma in dottrina) che integrino l'astratta fattispecie illecita di una norma la cui cogenza viene così ribadita.

Se quindi è pur vero che attraverso lo strumento rappresentato dall'art. 700 cod. proc. civ. non possono essere disposte misure vietate da altre norme dell'ordinamento, e, a maggior ragione, da norme di rango costituzionale (art. 21, comma 3 della Costituzione), come ha significato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 122 del 9 luglio 1970, è altresì vero che quanto precede non può che essere riferito al sequestro in quanto tale.

Si è, all'opposto, fuori dell'ambito della citata norma costituzionale, oltre che nel caso esaminato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 38 del 12 aprile 1973 (relativa all'ipotesi di materiali che, pur destinati alla pubblicazione, non erano stati ancora stampati), in presenza di provvedimenti atipici ex art. 700 cod. proc. civ., diversi dal sequestro, intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che la pubblicazione arreca ai diritti altrui (Cass. 27 maggio 1975, n. 2129).

In contrario, non varrebbe argomentare dal contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 25 marzo 1976, la quale ha implicitamente riconosciuto la necessità di un'espressa previsione, normativa relativamente a provvedimenti cautelari « tipici », come le misure d'interdizione e di sequestro rispettivamente consentite dagli artt. 156 e 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, laddove la stessa Corte, nella sopra richiamata sentenza n. 38/1973, nel ribadire l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 700 cod. proc. civ. a tutela provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, allorché ne ricorrano i presupposti ed, in specie, la mancanza della possibilità di far ricorso a misure cautelari tipiche, ha altresì escluso che il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. « possa identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura ».

Nella specie, quindi, l'inibitoria disposta con il decreto del 30 aprile 1986 non trova alcuna preclusione nell'art. 21, comma 3 della Costituzione, dettato esclusivamente per la disciplina del sequestro, trattandosi di provvedimento « diverso » dal sequestro e diretto a far cessare temporaneamente il pregiudizio e ad impedire che esso venga portato a più gravi conseguenze, né è configurabile quale un intervento di censura, essendo stato adottato « dopo » la diffusione della pubblicazione ed essendo infatti teso ad inibire « l'ulteriore » diffusione del numero del settimanale in questione.

Passando ora ad affrontare il merito del ricorso, giova premettere che, come ormai la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto occasione di precisare (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259), il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti), sancito in linea di principio dall'art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente dalla legge 47/1948, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in questo ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente, cioè, rispetto a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconconcetto in-

tento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.

Per quanto poi specificatamente attiene al secondo dei cennati requisiti, si è altresì precisato (Trib. Napoli 8 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, I, 857) che se il metro di valutazione della legittimità o meno dell'esercizio del diritto di cronaca non può essere che quello della verità del fatto, pur tuttavia un'impostazione che intenda essere il più possibile aderente alla realtà delle cose, lungi dal pretendere la conformità alla verità oggettiva che non sempre è possibile cogliere con nettezza di contorni, deve ancorarsi al criterio della congruità dei mezzi attraverso i quali gli eventi narrati sono stati recepiti, sicché legittimo esercizio del diritto di cronaca sarà quello che ha per oggetto fatti appresi sulla base di una cognizione diretta ovvero acquisiti attraverso una fonte d'informazione riconosciuta e qualificata.

Tanto premesso, non sembra dubbio che, con riguardo a tutti e tre gli articoli di stampa apparsi sui nn. 17, 18 e 21 del settimanale *L'Espresso*, siano ravvisabili sia il requisito dell'utilità sociale dell'informazione sia il requisito della civile esposizione dei fatti, essendo a tal fine sufficiente rilevare, rispettivamente, l'indiscutibile interesse generale che riveste un'indagine giornalistica avente ad oggetto uno dei « volti » del nostro sport più popolare (attorno al quale, ruota una sfera di pubblico e di affari particolarmente consistente) che desta sensibile sconcerto nell'opinione pubblica (degli appassionati e non), e la pressoché totale mancanza di espressioni usate in funzione emotiva e comunque suggestiva, tutto avendo al contrario un preciso referente obiettivo.

Quanto poi al decisivo requisito della verità dei fatti narrati, occorra rilevare, puntando per il momento l'attenzione sul primo articolo in contestazione (« O Toto mio » a firma di Pierluigi Ficoneri, apparso sul n. 17 del 4 maggio 1986), che detto articolo contiene, quasi per intero, la trascrizione delle « registrazioni telefoniche che chiamano in causa la società partenopea », com'è fatto palese nel contenuto dello stesso articolo (p.

20, seconda colonna) e com'è esplicitato nel sottotitolo (« La squadra di Maradona è una tra le più citate nelle telefonate tra i capi dell'organizzazione. Ecco le registrazioni ») e nel sommario a p. 3 del settimanale (« Le prove raccolte dal magistrato che indaga sul calcio truccato »).

In particolare, l'articolo riporta il testo, puntualmente e sistematicamente virgolettato, delle conversazioni avute da Armando Carbone con vari personaggi legati alla vicenda del calcio-scommesse (l'ex giocatore del Napoli Vinazzani, Gianfranco Salsiccia « un mediatore d'affari ... molto vicino secondo gli inquirenti torinesi a Franco Dal Cin ex general manager dell'Udinese e a Italo Allodi », Tito Corsi « attuale general manager dell'Udinese », Antonello Orrù « un mediatore incaricato di scommettere sulla partita Udinese-Napoli », Guido Legrenzi « un altro scommettitore anche lui arrestato »).

Dalle conversazioni avute da Carbone emerge due volte espressamente il nome di Ferlaino (12 novembre 1985, telefonata con Salsiccia: « Di così all'amico nostro Allodi — avverte Carbone — di dire a Ferlaino di non fare questi discorsi contro gli arbitri. Stamattina ho sentito Gennaro Marchese (altro esponente della federazione arbitri) e mi ha detto: di a questo signore, anche se è mio amico e napoletano, che noi gli abbiamo dato una grossa mano pochi anni fa; se dobbiamo fare qualche lavoro per lui, adesso diventa molto difficile », 27 novembre 1985, telefonata con Salsiccia: « Il Napoli mi avanza dei soldi. Il signor Ferlaino mi deve dare 70 milioni. Se io denuncio i fatti, posso farlo saltare in aria. Ho le prove io. Ho i negozi dove ho accompagnato gli arbitri dentro, ho pagato io con gli assegni miei... Ma i 70 milioni che devi avere sono questi! No, sono i soldi che ho versato per comprare le partite. Quando venne su a Udine e facemmo zero a zero. Io ci ho rimesso parecchi soldi. Il signor Dal Cin, per esempio, ha preso l'orologio che costa 10 milioni e se lo è messo al braccio. E io ho pagato »), mentre, comunque, il nome della società Calcio Napoli figura in tutte le conversazioni avute da Carbone, in specie per il tramite di Italo Allodi (« general manager del Napoli ora dimissionario »), laddove a detta società

vengono ascritte iniziative per « comprare » arbitri e « combinare » partite (con l'Udinese, quindi con il Milan, Sampdoria e Avellino).

Al riguardo, va intanto precisato come non sia stata sostanzialmente contestata la veridicità « estrinseca » delle registrazioni riportate nell'articolo, ovvero la corrispondenza dei passi delle conversazioni « virgolettati » al tenore effettivo delle conversazioni stesse, sicché, anche in mancanza di una dimostrazione in contrario (si noti che, nel n. 18 del L'Espresso, in data 11 maggio 1986, il direttore del settimanale ha affermato di aver esercitato il diritto di cronaca « sulla base di elementi inoppugnabili », ciò che evidentemente dev'essere riferito alla veridicità « estrinseca » delle conversazioni), è da ritenere che il contenuto dell'articolo in oggetto coincida realmente con le registrazioni telefoniche dei colloqui avuti da Carbone con i personaggi già citati.

Resta da affrontare il problema della veridicità « intrinseca » delle registrazioni, ovvero se corrisponda o meno a verità quanto Carbone afferma nelle sue conversazioni.

In proposito, ritiene il Pretore, richiamando le considerazioni svolte in precedenza, che debba in questa sede aversi riguardo piuttosto alla congruità dei mezzi attraverso i quali sono stati recepiti dai resistenti gli eventi narrati, sì da verificare se trattisi di fonti d'informazione riconosciute e qualificate, atteso che, per di più, un'indagine che tendesse all'accertamento della verità « oggettiva » parrebbe in contrasto sia con la natura sommaria del presente procedimento e della relativa cognizione, sia con la contemporanea pendenza del procedimento penale avviato dalla magistratura inquirente torinese.

Orbene, nella fattispecie, è palese che la fonte d'informazione non può in alcun modo essere considerata « Carbone » in quanto tale, bensì, evidentemente, uno degli atti istruttori di quello stesso procedimento penale di cui s'è detto.

Non può al riguardo trascurarsi che la giurisprudenza ha in genere riconosciuto come scriminanti le notizie fornite dall'autorità o da fonti autorevoli (Trib. Napoli 7 febbraio 1960, in *Temi nap.*, 1960, II, per l'ipotesi di fedele ri-

produzione del contenuto di un rapporto di polizia; App. Venezia 25 settembre 1963, Corti Brescia, Venezia, Trieste 1963, 98, per l'ipotesi di notizie di reato apprese attraverso organi di polizia giudiziaria; App. Firenze 10 maggio 1967, in *Giur. tosc.*, 1968, 92, per l'ipotesi di denuncia all'autorità giudiziaria, anche se l'accusa sia risultata poi infondata), sicché non pare possa negarsi carattere qualificato ad una fonte d'informazione costituita dallo stesso materiale istruttorio raccolto nel corso di un procedimento penale.

D'altra parte, sembra indubitabile che delle registrazioni telefoniche, per loro stessa natura, rappresentino, nel quadro del materiale istruttorio astrattamente disponibile, un elemento di prova particolarmente affidabile.

In questo senso, non ha pregio l'argomento in forza del quale lo stesso Carbone, sia in sede processuale (*Gazzetta dello Sport* del 25 giugno 1986, p. 18) che extraprocessuale (intervista a *Il Mattino* del 27 aprile 1986), avrebbe sostanzialmente smentito le affermazioni risultanti dalle registrazioni in oggetto.

Va infatti rilevato che le smentite di Carbone confermano intanto che lo stesso ha effettivamente rilasciato le dichiarazioni che risultano riportate nelle registrazioni trascritte poi da *L'Espresso*.

Secondariamente, tali smentite sembrano essere i soli elementi in contrasto con il contenuto delle registrazioni, laddove appare palese come lo stesso Carbone possa avere diretto interesse a negare poi quello che risulta incontestabilmente aver detto prima, sicché non sembra che dette smentite siano in grado d'inficiare la circostanza che le registrazioni, siccome facenti parte del materiale probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria, costituiscano di per sé una fonte qualificata.

In ogni caso, non può disconoscersi che nell'articolo « O Toto mio » le affermazioni di Carbone, riportate nella loro obiettività, sono espressamente precedute dalla considerazione, relativa al soggetto di cui trattasi, che « l'Armandino è conosciuto dalla Mobile partenopea come un affiliato al clan camorrista dei Nuvoletta. Era l'Armando che gestiva, insieme ad alcuni compari, il giro di scommesse clandestine ed era lui che organizzava incontri per truccare le parti-

te di calcio », mentre, nel successivo articolo « Parola di Carbone » apparso sul n. 18 del settimanale, lo stesso Ficoneri dà atto che « Carbone dovrà anche spiegare i suoi rapporti con il Napoli e il suo presidente Corrado Ferlaino. Che spiegazioni darà il tuttofare napoletano dei favori che dice di aver reso al Napoli? » ed il medesimo settimanale, in calce alla rettifica del procuratore del ricorrente apparsa sul n. 20 de *L'Espresso* del 25 maggio 1986, ha affermato di aver « riferito con tutte le cautele del caso elementi oggetto d'indagine, come il testo di alcune dichiarazioni e il contenuto di alcune registrazioni, senza per questo farle proprie. Per i nostri lettori, non è perciò una novità che il giornale, nell'esercizio del diritto di cronaca, abbia preso le distanze da Carbone. Sulla loro fondatezza e attendibilità, naturalmente, sarà la magistratura a giudicare ».

Si potrebbe tuttavia obiettare, sulla base di un consistente indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, Cass., Sez. Un. pen., 30 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, II, 531), che l'illiceità della fonte d'informazione non autorizza l'esercizio del diritto di cronaca, laddove, nella fattispecie, risulta documentalmente comprovato che, ad iniziativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, pende a carico di Pierluigi Ficoneri procedimento penale, in relazione alla pubblicazione dell'articolo « O Toto mio », per il reato di cui all'art. 684 cod. pen. (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).

In proposito, esclusa l'ammissibilità di una sospensione del presente procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ. (sul duplice rilievo che l'istituto della sospensione necessaria ha la sua naturale sede di applicazione entro l'ambito del giudizio di cognizione senza che possa cioè trovare ingresso in una procedura schiettamente cautelare come quella prevista dagli artt. 700 ss. cod. proc. civ. e che, comunque, ai fini che qui interessano, è necessario che l'azione penale sia stata iniziata, ovvero che l'organo del Pubblico Ministero abbia investito il giudice dell'esame della pretesa punitiva, con richiesta d'istruzione formale o di decreto di citazione a giudizio: Pret. Brescia 26 marzo 1979, in *Foro it.*, 1980, I, 2939), giova considerare

in primo luogo come una parte della stessa giurisprudenza (Trib. Bari 26 marzo 1980, in *Riv. pen.*, 1980, 746) abbia ritenuto non integrante gli estremi costitutivi dell'art. 684 cod. pen. la pubblicazione di notizie sul contenuto di atti di un procedimento penale, quando queste notizie sono acquisite legittimamente, siccome provenienti da soggetti non obbligati al segreto istruttorio, e quando comunque non sono conseguenza di reato.

A ciò deve aggiungersi che, con ordinanza del Trib. Genova 9 giugno 1983 (in *Foro it.*, 1984, II, 357), la stessa norma contenuta nell'art. 684 cod. pen. è stata denunciata d'incostituzionalità, in riferimento all'art. 21, comma 1 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente anche al disposto dell'art. 164, comma 1, cod. proc. pen., non prevede limiti al divieto di pubblicazione di atti o documenti di procedimento penale in fase d'istruzione e non stabilisce forme di verifica della sussistenza dell'esigenza di giustizia alla non pubblicazione degli atti e dei documenti stessi, nonché un termine massimo e certo per il mantenimento del divieto.

Nella specie, peraltro, lungi dal riconoscere che la fonte cui sono state attinte le notizie in contestazione siano stati altri organi di stampa (ciò che, anzi, escluderebbe l'affidabilità della stessa fonte), non può tuttavia farsi a meno di rilevare come, da parte degli stessi organi, sia prima che dopo l'uscita del n. 17 de *L'Espresso*, sia stato dato ampio risalto all'inchiesta in corso e come sia stato largamente riportato il contenuto di atti istruttori relativi (La Repubblica del 16, 17 e 18 aprile 1986; il Corriere della Sera del 16 e 18 aprile e del 12 e 13 maggio 1986; La Stampa del 16 aprile 1986; Il Messaggero del 15 e del 25 giugno 1986).

Ove poi si consideri che nei confronti del Ficoneri deve pur sempre trovare applicazione la previsione contenuta nell'art. 27, comma 2 della Costituzione, secondo la quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, sembra di poter, allo stato, escludere l'illegittimità della fonte cui sono state attinte le notizie riportate nell'articolo « O Toto mio ».

In conclusione, con riguardo a detto articolo, pur se l'immagine del ricorren-

te, attraverso l'esposizione dei fatti narrati, esce ridimensionata rispetto a quella che egli ritiene di poter accreditare, non sembra che la relativa rappresentazione possa certo riferirsi ad un intento diffamatorio dell'autore o del diffusore dell'articolo medesimo; in quanto trova precisi riscontri negli elementi obiettivi di cui s'è detto, laddove, lungi dall'apparire frutto di una finalità persecutoria (secondo l'assunto dello stesso ricorrente), si palesa piuttosto, nella misura in cui si mantiene tendenzialmente vera, cioè fondata sull'attendibilità delle fonti notiziali e priva di qualsiasi resoconto di fatti inesistenti o strumentalmente inventati, come finalizzata a dare una risposta alle aspettative d'informazione della collettività le quali, diversamente, non potrebbero trovare soddisfazione, pur in relazione ad un argomento di così largo rilievo, qualora si negasse alla stampa il diritto d'informare appunto facendo esattamente ricorso a quelle « verità » sulla vicenda che, per il fatto di risultare dalla stessa inchiesta giudiziaria in corso, appaiono certo come le più attendibili.

Posto quindi che l'articolo in esame deve riconoscersi essere espressione legittima del diritto di cronaca, ne consegue che il diritto a cautela del quale è stato concesso il decreto in data 30 aprile 1986 (*rectius*, la violazione dello stesso) è da ritenere insussistente e, per l'effetto, che il decreto medesimo, pur nella sola parte in cui ha dichiarato l'illiceità dell'articolo in questione, dev'essere revocato.

Per quanto poi attiene all'articolo a firma del direttore responsabile de *L'Espresso* « apparso » sul n. 18 del settimanale sotto il titolo « Diritto alla verità », atteso che trattasi di articolo il quale ha sostanzialmente e semplicemente « ribadito » il contenuto dell'articolo precedente (« O Toto mio » appunto), basti qui richiamare tutte le considerazioni che precedono, riportandosi in particolare al significato da attribuire all'espressione « elementi inopugnabili », ciò che, come si è visto, non appare in effetti contestabile.

Circa, infine, l'articolo apparso sul n. 21 de *L'Espresso* del 1° giugno 1986, dal titolo « Comprati e venduti », è da osservare:



a) che lo stesso riporta le dichiarazioni rese da Guido Legrenzi sulla vicenda dello scandalo delle scommesse (« In questo memoriale esclusivo uno dei protagonisti dello scandalo del calcio racconta la sua verità », si legge nel sottotitolo), debitamente virgolettate e senza alcun commento, ove si eccettui l'accenno al fatto che « tutto questo lo ha raccontato al magistrato durante le decine di ore in cui è stato interrogato », sicché traspare in modo sufficientemente chiaro come le dichiarazioni di Legrenzi riportino in sostanza il contenuto degli interrogatori resi in veste di « imputato-testimone » (di nuovo, quindi, la riproduzione, sia pure non testuale, di atti istruttori), fermo restando, nel merito, che trattasi della « sua » verità;

b) che le dichiarazioni di Legrenzi, a propria volta, riferiscono il contenuto di dichiarazioni fattegli da Carbone, le quali, in buona sostanza, costituiscono conferma delle affermazioni di Carbone risultanti dalle registrazioni (arbitri « addomesticati », tentativi di « stabilire il pari » in occasione della partita Napoli-Udinese, « programma » per il Napoli per vincere il campionato).

In definitiva, l'articolo non riporta elementi « denigratori » ulteriori rispetto al contenuto di quello intitolato « O Toto mio », ma si risolve nella trasposizione di un altro elemento dell'istruttoria in corso sulla vicenda del calcio-scommesse (le deposizioni-confessioni, cioè, del Legrenzi), il quale, se per un verso suona indiretta conferma delle registrazioni di Carbone, per altro verso è in tutto riconducibile alle considerazioni già svolte in ordine al legittimo esercizio, in ipotesi del genere, del diritto di cronaca.

Debbono, pertanto, essere respinte anche le ulteriori domande cautelari atipiche avanzate nel corso del procedimento.

La portata delle questioni affrontate costituisce giustificato motivo per fare applicazione del disposto dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

P.Q.M. — Revoca il decreto emesso in data 30 aprile 1986; respinge le ulteriori richieste di provvedimenti cautelari atipici;

dichiara le spese del procedimento interamente compensate tra le parti.

## SEGRETO ISTRUTTORIO, INDISCREZIONI DI STAMPA E PROVVEDIMENTI INIBITORI

La pronuncia del Pretore di Roma, che si annota, pur non presentando particolari novità nell'impostazione e nella risoluzione dei problemi esaminati, si segnala, tuttavia, perché offre l'occasione per una riflessione e un approfondimento sui più rilevanti profili di tutela della personalità e sul suo rapporto (ampiamente discusso, ma che ancora richiede opportune precisazioni) con la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa<sup>1</sup>.

Semplice la fattispecie, collegata alle indagini della magistratura sul calcio « truccato » che ha avuto vasta eco nell'opinione pubblica. Corrado Ferlaino, Presidente della S.p.A. Napoli Calcio lamenta che il settimanale « L'Espresso » abbia pubblicato un articolo lesivo « dei suoi diritti personalissimi alla reputazione e all'onore », là dove egli veniva accusato di aver corrotto due arbitri internazionali in occasione della Coppa « UEFA » e di aver concordato con i dirigenti della squadra « Udinese » i risultati delle partite disputate dalle due squadre; chiede conseguentemente con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. che venga inibita l'ulteriore diffusione del settimanale nel numero contenente l'articolo in questione. Varie, come si diceva (e tutte assai interessanti) sono le questioni esaminate e decise dal Pretore. La difesa de « L'Espresso » lamenta innanzi tutto l'illegittimità del decreto con cui il Pretore aveva provvisoriamente

<sup>1</sup> Per un primo riscontro, cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1982, 251 ss.; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche, in Trattato di diritto privato*, a cura di Rescigno, 2, Torino, 1982, 47; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985.

te inibito l'ulteriore diffusione dell'articolo, stante l'esistenza del « rimedio cautelare tipico rappresentato dalla rettifica ». Correttamente il Pretore sostiene la piena legittimità del decreto, ricordando che la giurisprudenza pretorile ha affermato più volte che l'istituto della rettifica non esclude l'invocabilità di un provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ.<sup>2</sup>. La rettifica presenta uno spazio operativo per certi versi più ampio, per altri più ristretto rispetto al provvedimento d'urgenza per violazione dei diritti della personalità<sup>3</sup>. Sia che la si consideri mezzo per ristabilire la verità ovvero per offrire un pluralismo informativo, a beneficio prevalente del lettore, la rettifica può richiedersi pur quando non vi sia violazione, neppure potenziale, dei diritti della persona. D'altra parte, il procedimento di rettifica dà luogo soltanto ad una misura « tipica », quella appunto della pubblicazione sul giornale di una smentita, nei modi e nei limiti

stabiliti dalla legge. Non è chi non veda la profonda differenza rispetto ai presupposti e alle conseguenze del provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. Innanzi tutto tale provvedimento presuppone, oltre che l'urgenza, pure la violazione (o almeno la possibilità di una violazione dei diritti della personalità). Area operativa dunque più ristretta rispetto alla rettifica, ma anche più ampia: il provvedimento è atipico e può assumere i più diversi contenuti, disposti dal giudice, pur se la richiesta del ricorrente sia stata soltanto generica. Potrebbe essere ad es. la pubblicazione di una smentita, magari al di là dei limiti stabiliti dalla disciplina della rettifica, ovvero altre possibili misure, ivi comprese l'inibizione alla diffusione di un articolo<sup>4</sup>.

Proprio tale misura, più volte adottata in sede di procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. e che rappresenta il mezzo più adeguato e tempestivo per paralizzare le conseguenze del fatto lesivo, viene contestata dai resistenti, sul presupposto che essa sarebbe assimilabile ad un sequestro, in contrasto con il divieto di sequestro per la stampa, sancito dall'art. 21 della Costituzione<sup>5</sup>. Anche in tal caso correttamente e puntualmente il Pretore precisa e distingue. Se è vero che l'art. 21 della Costituzione esclude che la stampa possa essere soggetta ad autorizzazioni e censure, e d'altra parte ammette il sequestro solo nel caso di delitti o di violazioni delle norme prescritte per l'indicazione dei responsabili, il Pretore afferma che la misura adottata non sarebbe sequestro e si distinguerebbe da esso in quanto *actio inibitoria* corrispondente « ad un divieto individualizzato e specifico *ad personam* di compiere atti futuri che integrino l'astratta fattispecie illecita di una norma »<sup>6</sup>. In effetti almeno tecnicamente (anche se poi le conseguenze sono assimilabili) non si potrebbe parlare di sequestro (misura eminentemente preventiva-cautelare): non vi è ordine di apprensione dello stampato, estesa a tutto il periodico, per conseguire l'« ablazione di una manifestazione del pensiero già in circolazione », ma, come si diceva, inibizione di un comportamento lesivo dei diritti della persona, onde impedire il perpetuarsi e il propagarsi di tale lesione. Esso riguarda

<sup>2</sup> In tal senso, cfr. Pret. Roma 2 giugno 1980, in *Giust. civ.*, 1981, I, 632, con nota di M. DOGLIOTTI, *Diritto all'identità personale, garanzie di rettifica e modi di tutela*; in *Giur. merito*, 1981, I, 1264, con nota di FIGONE, *Tutela della personalità e nuove prospettive in tema di diritto all'immagine*; Pret. Roma 11 maggio 1981, *ivi*, 1982, I, 551, con nota di FIGONE, *Il diritto all'identità personale: spunti e riflessioni critiche*.

<sup>3</sup> Sull'istituto della rettifica in generale, con particolare riguardo alle notizie diffuse tramite la stampa, cfr. per tutti, G. CORASANITI, in *Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1983, 662 ss.; E. SANTORO, *La rettifica delle notizie nella legge 5 agosto 1981*, in *Giust. pen.*, 1982, II, 184 ss.; M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale e sulle garanzie di rettifica*, in *Giur. it.*, 1984, I, 2, 123; E. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, I, 464; A. FIGONE, *Sul diritto di rettifica nella legge di riforma dell'editoria*, in *Giur. merito*, 1984, I, 566.

<sup>4</sup> Al riguardo, cfr. G. CORASANITI, *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindacato giurisdizionale*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 1829, ma cfr. altresì A. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giur. it.*, 1986.

<sup>5</sup> In diversa prospettiva, l'inibitoria alla diffusione ulteriore di stampati (nella specie, libri) era stata ritenuta in contrasto con l'art. 21 della Costituzione da Trib. Varese (ord.), 2 giugno 1984, di revoca al provvedimento, reso dal Presidente del medesimo Tribunale in data 16 aprile 1984 (entrambe le pronunce possono leggersi in *Foro it.*, 1984, I, 1674); cfr. altresì Pret. Napoli 7 gennaio 1984, *ivi*, 1984, I, 1675, successivamente revocata da Trib. Napoli 8 novembre 1984, *ivi*, 1985, I, 857.

<sup>6</sup> Così espressamente V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 333.

l'articolo (e talora potrebbe limitarsi ad un pezzo dell'articolo) e non si estende a tutto il periodico<sup>7</sup>.

Si inibisce un certo comportamento all'autore della lesione ed è solo una conseguenza indiretta il ritiro dalla circolazione del periodico. Men che meno potrebbe considerarsi il provvedimento d'urgenza una forma di censura verso la stampa (è tipico di una certa stampa e anche di una certa cultura, che ha ancora vasto seguito nell'opinione pubblica, richiamare ad ogni occasione la tutela della libertà di stampa, bene sicuramente rilevantisimo, ma per fini in realtà assai poco nobili, per giustificare, cioè, le più gravi violazioni dei diritti della personalità, bene altrettanto meritevole di protezione). Provvedimenti di censura, che fortunatamente sono del tutto estranei alla nostra società, non potrebbero essere che preventivi, prima della stampa del periodico o comunque della diffusione della pubblicazione<sup>8</sup>. Nella specie, al contrario, vi è soltanto inibizione all'ulteriore diffusione del numero del periodico, dopo che esso è stato pubblicato e diffuso. E del resto, come si è visto, più che apprensione dello stampato (ipotesi del sequestro), inibizione al protrarsi delle conseguenze della lesione. Ove non si ammettesse tale sanzione, la stampa potrebbe impunemente violare i diritti della persona, senza alcuna possibilità di reazione da parte del soggetto passivo, se non in un processo di cognizione ordinaria per il risarcimento dei danni, che si concluderebbe probabilmente alcuni anni dopo il fatto lesivo. Magra consolazione per il danneggiato che avrebbe assistito impotente al protrarsi, fino alle estreme conseguenze, del fatto lesivo<sup>9</sup>.

Se fino a questo punto le argomentazioni del Pretore appaiono nella sostanza condivisibili, qualche perplessità suscitano le ultime sue considerazioni, nell'affrontare il merito del ricorso. Si discute dunque ancora una volta sul diritto di cronaca, sul suo carattere, contenuto e limiti, su cui non pare opportuno soffermarsi ulteriormente. Basta ricordare che, come è stato osservato, non sembra potersi configurare un criterio generale ed assoluto di compatibilità con la tutela dei diritti della persona<sup>10</sup>. Si dovrebbe distinguere tra fatti aventi rilevanza politico-sociale e fatti che non

presentino tale carattere, distinzione assai labile e variabile di tempo in tempo e di luogo in luogo, da verificare in ogni caso alla stregua della fattispecie concreta (e finendo per attribuire al giudice un compito assai gravoso e delicato di interprete della coscienza sociale). Chi cerca di andare più in là — come fa il Pretore — nel determinare i criteri di compatibilità, rischia di scontentare tutti, senza raggiungere alcun risultato soddisfacente. Dunque per il Pretore il diritto di cronaca potrebbe anche giustificare la lesione dei diritti della persona (onore, reputazione, ecc.) quando vi sia utilità sociale dell'informazione, verità (oggettiva, ma anche soltanto putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti), forma civile dell'esposizione dei fatti e loro valutazione improntata a serena obiettività.

Si tratta in sostanza della ripresa delle opinioni della notissima sentenza della Cassazione sul c.d. « decalogo del giornalista », che tante polemiche ha suscitato<sup>11</sup>. Soprattutto sulla esposizione « ci-

<sup>7</sup> Va ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha affrontato solo marginalmente il problema della legittimità del sequestro di stampati, limitandosi a contrapporre questa misura con la libertà di manifestazione del pensiero, senza peraltro riuscire a fornire criteri chiari per una loro mediazione (cfr. Corte Cost. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giust. civ.*, 1970, III, 245; Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, *ivi*, 1973, III, 173).

<sup>8</sup> Al riguardo, cfr. S. FOIS, *Censura*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, 718 ss.

<sup>9</sup> A ciò deve aggiungersi l'ordinaria difficoltà di superare la letterale interpretazione dell'art. 2059 cod. civ., secondo cui il danno non patrimoniale non potrebbe essere risarcito fuori da ipotesi penalmente rilevanti; in diversa prospettiva, si ricordano peraltro talune recenti pronunzie innovative, emesse a fronte di notizie lesive del diritto all'identità personale: cfr. Trib. Roma 10 marzo 1982, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2821, con nota di M. DOGLIOTTI, *Ancora sull'identità personale, la tutela dell'onore e il risarcimento del danno*; in *Giur. merito*, 1983, III, 743; con nota di A. FIGONE, *Il danno all'identità personale e la sua quantificazione in termini pecuniari*; Trib. Roma 27 marzo 1984, in *Giust. civ.*, 1985, I, 529, con nota di A. FIGONE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale in una pronuncia non conformista*.

<sup>10</sup> Al riguardo, cfr. M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, cit., 140.

<sup>11</sup> Si tratta di Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, 143 con note di FOIS, GIACOBBE, MOROZZO DELLA ROCCA; in *Giust. civ.*, 1985, I, 356, con note di M. DOGLIOTTI, *La Cassazione e i giornalisti: cronaca, critica e diritti della persona*, e di G. ULISSE, *Note sui limiti della responsabilità civile del giornalista*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 215, con nota di G. ALPA e E. ROPPO.

vile » dei fatti, vi sarebbe molto da dire, specie se si volesse scendere maggiormente sul concreto, precisando che cosa si intenda con tale affermazione. Ma pure la stessa « verità oggettiva » comporta problemi e lo stesso Pretore ammette che « non sempre è possibile coglierla con nettezza di contorni ». E infine sull'utilità sociale della notizia, il minimo che si potrebbe osservare, è che essa è variabile, come si osservava, di tempo in tempo e di luogo in luogo.

Il Pretore tralascia peraltro tutti questi aspetti e approfondisce l'elemento della « verità oggettiva ». Egli distingue tra verità estrinseca ed intrinseca. L'articolo de « L'Espresso » riferisce le accuse rivolte da certo Carbone a Ferlaino, come emergono da alcune intercettazioni telefoniche, presentandole oggettivamente, ma non facendole proprie. Non si dovrebbe procedere ulteriormente per affermare, nella specie, le legittimità del diritto di cronaca. Se vi sono accuse nei confronti di un personaggio pubblico, relative ad una vicenda che appassiona i lettori, è necessario che essi ne siano informati, anche se sarà cura del giornalista precisare che di mere accuse si tratta, e che accusa non vuol dire senz'altro colpevolezza. Nella semplice accusa di un terzo, riportata dal giornalista, non vi dovrebbe essere lesione dei diritti della personalità e, ammesso che vi fosse, essa sarebbe giustificata dall'esercizio del diritto di cronaca. Non si può pretendere che il giornalista indaghi sulla fondatezza delle accuse. Ciò costituirebbe indubbia limitazione della libertà di stampa ed illegittima esclusione della collettività dal suo diritto all'informazione. Tanto più quando l'accusa in sé sia un dato incontestabile (accertata attraverso intercettazione telefonica) e non frutto di voci incerte sulla formulazione dell'accusa stessa. Alla verità estrinseca ci si dovrebbe fermare e tutte le argomentazio-

ni del Pretore (ricerca della verità intrinseca, qualifica della fonte di informazione) appaiono ultronee. Nella specie, dunque, sarebbe stata forse ammissibile la rettifica (l'accusato aveva diritto di proporre ai lettori la « sua » verità), ma non il provvedimento inibitorio d'urgenza<sup>12</sup>.

Di fronte alla potenza dei mezzi di diffusione del pensiero, tutta la simpatia va in genere al soggetto inerme colpito nella sua dignità e nei suoi diritti, ma non si deve cadere nell'eccesso opposto: per una malintesa ed assoluta tutela della persona, ostacolare o limitare la diffusione del pensiero a mezzo stampa, che costituisce uno dei cardini della società democratica.

ALBERTO FIGONE

<sup>12</sup> In fattispecie relativamente simili, cfr. Pret. Roma 1° agosto 1985, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2027, con nota di M. DOGLIOTTI, *Sulla disciplina di rettifica e sulla difficoltà di leggere la giurisprudenza*; in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 655, con nota di A. FIGONE, *Nuove questioni in tema di diritto di rettifica*; Pret. Roma 5 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1987, I, 38, con nota di P. LAX, *La ricomposizione dei frammenti in tema di rettifica rispetto alla stampa e alla radiotelevisione*; e in questa Rivista, 1987, 635.